

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2012 del 27/06/2016
Oggetto	Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi. Procedimento MOPPA4244. ditta CANTINA DI S. CROCE soc. coop. agr.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2064 del 24/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MOPPA4244 (ex 5815/S). Ditta CANTINA DI S. CROCE soc. coop. agr.

Rilascio di variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, consistente nel rinnovo con autorizzazione alla perforazione di un pozzo in sostituzione e nell'incremento del volume idrico di emungimento in Comune di Carpi MO) utenza ad uso industriale (produzioni vinicole). REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 artt. 27 e 31.

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del

29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 2326 del 22/12/2008, n. 1985 del 27/12/2011, n. 963 del 15/7/2013 e n. 65 del 2/2/2015;

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla S.A.C. (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO:

U della domanda di variante di concessione presentata dalla ditta CANTINA DI S. CROCE soc. coop. agr. con sede a Santa Croce di Carpi in Strada Statale 468 n. 35, registrata al prot. PGM0/2016/11188 del 21/06/2016, con la quale è stata chiesta una variante di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la sostituzione del pozzo danneggiato e resosi inutilizzabile;

U che il nuovo pozzo verrà realizzato con le medesime caratteristiche tecniche di quello esistente e verrà realizzato su terreno di proprietà della medesima ditta richiedente, individuato catastalmente al foglio 134 mappale 5 del NCT del comune di Carpi;

U che la ditta medesima ha attualmente in corso anche l'iter di rinnovo della concessione già rilasciata con determinazione atto n. 2679/2013, di cui alla domanda presentata in data 02/10/2015;

U che la ditta CANTINA DI S. CROCE soc. coop. agr. ha inoltre presentato con nota acquisita al protocollo n. PGM0/2016/11188 del 21/06/2016, una richiesta urgente per la realizzazione del pozzo in sostituzione, in considerazione dell'impossibilità di incrementare la derivazione idrica dall'acquedotto gestito da AIMAG spa, dichiarando contestualmente di accettare la limitazione del volume idrico di prelievo a totali 5.000 m³/anno;

DATO ATTO che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 27 e 31 del citato Regolamento regionale n.

41/2001 che prevede, come variante non sostanziale, l'autorizzazione ad effettuare i lavori di perforazione del pozzo in argomento;

VERIFICATA la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica a firma del dott. Geol. Pier luigi Dallari;
- i dati dell'utenza idrica sotterranea da attivare sono i seguenti:
 - Uso industriale (produzioni vinicole);
 - Portata massima di emungimento 11,6 l/s;
 - Volume richiesto m³/anno 5.000;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- il pozzo non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii.;
- il manufatto esistente da sostituire verrà cementato a regola d'arte, secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001;

CONSTATATO che:

- i richiedenti hanno versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo con variante alla concessione;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri istruttori, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del citato R.R. n. 41/2001:

- Autorità di Bacino del fiume Po assunto al protocollo con n. PG.2016/27927 in data 21/01/2016, che ha espresso parere favorevole, fatta salva la verifica della congruità del volume annuo richiesto con il reale fabbisogno idrico dell'azienda e della possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio e riutilizzo della risorsa idrica;

1. Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, assunto al protocollo con n. PG.2016.31255 del 22/01/2016, che esprime parere favorevole: promovendo il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali e mezzi attraverso l'installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, etc.; utilizzo di acqua meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva attraverso la realizzazione di reti di distribuzione di acque reflue recuperate o di raffreddamento

provenienti dal proprio processo produttivo) e recupero con stoccaggio delle acque meteoriche;

2. *con l'obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua emunta, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 13C comma 2C "Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica - Il risparmio idrico nel settore produttivo/industriale";*

3. *comunicazione annuale dei volumi idrici prelevati, all'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici; relazione sul bilancio idrico per le attività esistenti, se non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 59/2005;*

RITENUTO che il volume e la portata di derivazione richiesti sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

CONSIDERATO che la derivazione è assoggettata al procedimento di rinnovo con variante non sostanziale di concessione di cui agli artt. 27 e 31 del RR n. 41/2001;

ACCERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DRG 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015, in quanto le rilevazioni piezometriche non hanno evidenziato modificazioni del corpo idrico sotterraneo;

CONSIDERATO che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale e la portata nominale massima del prelievo sono mediamente congrui;

- il pozzo di sostituzione in progetto potrà raggiungere la profondità massima di metri 130 da piano campagna;

- l'utilizzo dell'acqua sotterranea è ad uso industriale per il lavaggio delle cisterne, dei locali della cantina e delle attrezzature impiegate nelle lavorazioni;

VERIFICATO che sul B.U.R.E.R. n. 19 del 27/01/2016 è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

RITENUTO che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo in sostituzione possa essere rilasciata, in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse;

CONSIDERATO che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica rientra nella tipologia d'uso industriale di cui all'art. 152 lett. c) comma 1 della L.R. 3/1999;
- l'importo del canone, visto il quantitativo utilizzato, corrisponde al minimo previsto per la sopracitata tipologia di appartenenza, individuando, per quanto riguarda l'uso industriale, il minimo previsto per i prelievi di quantitativi d'acqua superiori ai 3.000 m³/anno;

DATO ATTO che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Modena, con sede in via P. Giardini n. 474/C a Modena;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di assentire, ai sensi del disposto degli articoli 27 e 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta CANTINA DI S. CROCE soc. coop. agr. con sede a Santa Croce di Carpi in Strada Statale 468 n. 35 C.F.00177450368, il rinnovo e la contestuale variante non sostanziale della concessione (codice procedimento MOPPA4244 - ex prat. 5815/S), consistente nell'autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione di un nuovo pozzo, in sostituzione dell'attuale resosi inutilizzabile per cause tecniche, che sarà ubicato in comune di Carpi (MO) località Santa Croce in Strada Statale 468 n. 35, presso lo stabilimento produttivo (cantina cooperativa);

b) di stabilire che la concessione è valida sino al 31/12/2021 a decorrere dalla data del presente atto, in considerazione degli elementi valutativi riportati nell'istruttoria soprarichiamata;

c) di dare atto che secondo quanto previsto dal Dlgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 66/2016;

d) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

e) di dare atto che il pozzo esistente non più utilizzabile venga opportunamente cementato, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del R.R. n. 41/2001, secondo le indicazioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante della presente determinazione;

f) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche del pozzo che costituisce l'opera di presa della concessione medesima;

g) di definire nell'allegato tecnico A parte integrante della presente determinazione le caratteristiche della perforazione del nuovo pozzo in sostituzione e le condizioni a cui la stessa è subordinata;

h) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento, prima del ritiro del presente provvedimento:

- dei canoni delle annualità pregresse, qualora non ancora versati;
- del canone dovuto per l'annualità 2016, secondo quanto riportato nel disciplinare, parte integrante del presente atto;
- del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

i) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna:

- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

l) di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso, previo versamento dei canoni e del deposito cauzionale;

m) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Rompianesi e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.